

CXCIV.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 7 MARZO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

NICOTERA, ministro dell'interno, BARZILAI, CUCCHI LUIGI, INDELLI, relatore, ROSPIGLIOSI, CHIARADIA, SUARDO e MEL prendono parte alla discussione.

Discussione del disegno di legge per la soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia.

NICOTERA, ministro dell'interno, LEVI e INDELLI relatore, fanno brevi osservazioni.

La seduta comincia alle 10.15 antimeridiane.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 21 dicembre 1891, n. 7321 (Serie 3^a), sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Se ne dia lettura.

Suardo, segretario, legge: (V. Stampato numero 309-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Io non credo che ci sia ragione di contrastare l'approvazione di questo disegno di legge, essendo buono l'intento che esso si propone; giacchè da un lato mira a rendere più facile la scelta dei migliori per essere aggregati al Corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza, e dall'altro lato reca delle sanzioni per afforzare la disciplina di questo Corpo.

Mi pare buonissima la disposizione con la quale è circondato di garanzie l'ingresso

degli ufficiali dell'esercito nel Corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza. Il ministro dell'interno comprende benissimo che non si diventa ufficiali di polizia come si diventa soldati, e quindi è necessario un esperimento della loro abilità.

Vorrei circondata di qualche maggiore garanzia l'ammissione dei graduati delle guardie di città nel Corpo degli ufficiali. Per graduato si può intendere anche il sotto-brigadiere; ora, per l'ingresso dei sotto-brigadieri con assoluta dispensa dall'esame di concorso mi pare un pochino grave. Sarebbe il caso di vedere se sia da specificarsi meglio che cosa s'intenda per graduato; per esempio, se voglia dire soltanto maresciallo; e se sia opportuno di stabilire qualche ulteriore prova. Trovo poi accettabilissime le seguenti disposizioni, ma vorrei però fare qualche raccomandazione al ministro.

Egli certamente non crede che con questa semplice modificazione alla legge del 1862 abbia fatto tutto quello che si può fare per rendere migliore il Corpo degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. Egli non ignora certo ciò che relazioni parlamentari e molti dei suoi antecessori e scrittori di cose giuridiche e giudiziarie hanno asserito, cioè che nel nostro paese il Corpo addetto a questo importantissimo servizio non gode tutta quella benevolenza e quella fiducia dei cittadini, nella quale si deve riporre la condizione più importante di una azione efficace ed utile, ed il sussidio migliore e maggiore delle sue funzioni.

Si cita spesso il *policeman* inglese. Io, a dire la verità, non ne sono troppo entusiasta; e credo che molte cose che si commettono, più o meno impunemente, dalle guardie e dagli ufficiali della polizia di Londra non si tollererebbero da noi.

Per le vie di Londra si trovano, per esempio, talvolta dei *policemen* ubriachi, o che non si peritano di chiedere la mancia a qualche cittadino, il quale abbia chiesto loro una indicazione qualsiasi. Ora è giustizia il riconoscere che ai nostri ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica simili accuse non si possono fare.

Ma la ragione per la quale il *policeman* inglese gode di una autorità incontestata, per la quale è capace da sé solo a provvedere a servizi molto importanti, sta tutta nella fiducia che esso gode presso la cittadinanza, ed essa trae origine sopra tutto da questo: che i cittadini inglesi sono convinti che l'agente di polizia non difende altri interessi che non sieno quelli della generalità.

Ora, a torto od a ragione, per reminiscenza di Governi passati e per fatti attuali, è ancora nella mente delle nostre popolazioni che l'agente di pubblica sicurezza, in Italia, molto spesso sia destinato a difendere le idee di un partito, anziché l'autorità delle leggi. Per ciò ricade sopra di lui quella parte di odiosità che può investire un partito politico, e gli viene a mancare quella autorità che deve avere ed ha il funzionario il quale si sappia difensore ad oltranza della legge soltanto, cioè dei diritti e degli interessi di tutti.

Questa, a mio modesto parere, è una delle ragioni per cui non si è ancora potuto stabilire in Italia quella solidarietà, quella corrente di simpatia tra i cittadini ed i funzionari della pubblica sicurezza, senza la quale gli ultimi non possono adempiere utilmente alle loro delicate funzioni.

Una seconda ragione è questa: che l'agente della sicurezza pubblica in Italia, purtroppo, sia per l'organizzazione del Corpo, sia per la deficienza dei mezzi posti a sua disposizione, adempie con molto poca fortuna i suoi uffici di polizia giudiziaria e dà, quindi, scarso affidamento sotto questo importante rispetto ai cittadini.

L'onorevole ministro dell'interno sa che le nostre statistiche giudiziarie segnano una cifra dolorosa, ed è quella delle ordinanze di

non luogo a procedere perchè rimangono ignoti gli autori del reato. Ora questa cifra, che è grave, e sulla quale anche funzionari dello Stato hanno avuto occasione di scrivere cose molto gravi, dimostra tutta l'impotenza della polizia giudiziaria, sia per poca abilità nelle prime investigazioni, sia per deficienza di personale. Fatto sta che gli insuccessi giudiziari sono molti; e sono troppi i processi i quali sono in tal modo imbastiti nel loro primo stadio, che giungono all'udienza, in guisa che difficilmente si può assicurare la condanna del reo, e facilmente esso viene assolto per mancanza di prove.

Una terza ragione perchè questo Corpo non è quale deve essere, si connette a quello che ho detto prima, cioè al fatto che nelle sue file non entrano i migliori, e questo in primo luogo per la sfiducia, qualche volta esagerata ed immeritata, ne convengo, che esso incontra generalmente nella società italiana.

Innegabilmente la prospettiva che si presenta a chi vuol entrare nella pubblica sicurezza in Italia, è tutt'altro che ridente. Noi abbiamo dunque questo fatto primo, cioè che l'aspirante sa che entra in un Corpo, il quale, oggi come oggi, si trova in un certo antagonismo con la cittadinanza; o per lo meno non è circondato di tutta quella rispettabilità e di tutta quella stima la quale dovrebbe avere. In secondo luogo, le condizioni di carriera sono assai poco liete, poichè gli stipendi che si danno al personale della pubblica sicurezza sono veramente troppo esigui. Abbiamo, per esempio, nel basso personale, ed anche nei graduati, stipendi che vanno da 100 lire, detratta la ricchezza mobile, fino ad un minimo di 80 lire, stipendi molto esigui per funzionari esposti ad un servizio faticoso, pieno di pericoli e di gravissime responsabilità.

A questi agenti ed ufficiali si impongono poi restrizioni gravi, come quella, per esempio, di non poter contrarre matrimonio se non in certi casi, nei quali il Ministero può accordare una specie di dispensa. Ora, specialmente questa restrizione, mi pare esagerata e non corrispondente allo scopo.

Ricordo tra le altre una dichiarazione fatta in questa Camera dall'onorevole Depretis in occasione di un bilancio dell'interno. Egli diceva, che i migliori ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono gli ammogliati

che posseggono quel certo sentimento di sociabilità che in molti ancora oggi manca.

Da tutto questo, io concludo che la carriera della pubblica sicurezza non può attrarre i migliori. Ora dunque io vorrei che la questione fosse molto studiata dall'onorevole ministro dell'interno, e che egli vedesse innanzi tutto se non sia il caso di introdurre dei miglioramenti nella carriera e negli stipendi di questi ufficiali ed agenti, e poi di introdurre garanzie più severe per l'ammissione e più gravi pene disciplinari. Insomma se egli non possa studiare un mezzo per il quale questa carriera veramente possa essere desiderata da coloro che hanno ingegno, che hanno cuore ed hanno quella serie di requisiti che sono necessari per adempierla con coscienza e con efficacia.

Io credo che, allorquando questa carriera sarà migliorata, e quando le istruzioni del ministro sieno tali da dare un tale impulso all'andamento della pubblica sicurezza che escludesse nel modo più assoluto che un agente di pubblica sicurezza possa essere incaricato di difendere un Ministero od un complesso d'idee più o meno conservatrici e che persuadesse ch'esso è assolutamente ed esclusivamente destinato alla tutela dello Stato, delle vite e delle sostanze dei cittadini, ed alla persecuzione dei nemici del paese; quando ciò si ottenesse, io credo che la scelta dei migliori sarebbe più facile, e che il ministro dell'interno, il quale oggi ha avvocato a sé questa scelta (e pare a me sia sistema molto migliore di quel che finora si praticava), potrà trovare la materia prima, ed avere innanzi un vivaio di buoni ufficiali.

Allora io sono sicuro che, gradualmente, sparirà quella poca simpatia, che ha origine in un pregiudizio, in una reminiscenza del passato, ed è mantenuta da abusi attuali, quella poca simpatia, della quale è circondato questo Corpo, e che gli ufficiali di pubblica sicurezza sono i primi a deplorare.

Quando questo si faccia noi potremo raggiungere quello, che è l'ideale di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza, cioè, ripeto, il mutuo rispetto e la simpatia tra i cittadini e gli agenti; perchè anche la simpatia sarebbe dovuta a coloro, che ci difendono a rischio di grandi pericoli.

Io credo che non vi sia e non vi possa essere nel nostro paese alcun partito, il quale, quando questo Corpo sia costituito ed organizzato come

è nel desiderio nostro, possa essere ostile alla polizia.

La polizia c'è sempre stata e ci sarà sempre, in monarchia, in repubblica, in repubblica sociale e borghese, insomma sotto qualunque forma di Governo.

Io vorrei, quindi, raccomandare al ministro dell'interno che non si appaghi dei ritocchi, che oggi propone, e studi a fondo la questione, e veda quali altre organiche modificazioni convenga introdurre; e ne potrebbe trovare il germe in un disegno di legge ch'egli stesso ha presentato alla Camera mi pare nel 1878, e che poi non divenne legge dello Stato.

Volevo poi fare un'altra raccomandazione, ed è questa.

In occasione di recenti processi, ed anche di processi molto vecchi, più volte è stato levato lamento e si sono anche portate querele giudiziarie per maltrattamenti, che gli agenti di pubblica sicurezza avrebbero inflitto ad arrestati.

Badi bene, l'onorevole ministro dell'interno, che non sono disposto ad accettare senza beneficio d'inventario le dichiarazioni, che molte volte a questo proposito fanno gli arrestati; i quali hanno ragione di considerare nella guardia di pubblica sicurezza il loro naturale nemico; ma è certo, che anche dai magistrati furono più volte rilevati inconvenienti di questa specie. Più volte è stato invitato l'accusato, il quale si lamentava, a formulare la sua querela per iniziare quindi il processo di azione pubblica contro il funzionario; ma questi processi non vennero mandati innanzi.

In questo disegno di legge il ministro accenna la necessità di coordinarvi, ritoccandolo, il regolamento 5 febbraio 1891. Questo regolamento è di una grande minuziosità nello specificare le cause per le quali agli agenti di pubblica sicurezza s'infliggono le puzioni. Ora io desidererei che in una delle rubriche di quel regolamento egli accennasse specificatamente anche ai maltrattamenti verso gli arrestati.

Io credo all'efficacia preventiva di una disposizione nella quale si stabilisca che si puniranno tali maltrattamenti o con la sala di disciplina, o con la retrocessione dal grado o con altri modi. Essa attesterà l'intenzione, indubitabile del resto, del ministro dell'interno, che l'agente di pubblica sicurezza, non debba trascendere in nessun modo

e in nessun caso, ad atti di violenza contro l'arrestato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Le osservazioni dell'onorevole deputato Barzilai sono tutte meritevoli di attenzione. E io non solo gli prometto che mi occuperò di studiare più specialmente alcune delle sue raccomandazioni, ma lo ringrazio di averle fatte, perchè, nel complesso, esse mirano ad una cosa sola, cioè far sì che questo servizio risponda al suo scopo.

Ha detto benissimo l'onorevole deputato Barzilai e lo ripeterò io: lo scopo del servizio di pubblica sicurezza non può essere che uno principalissimo, cioè quello di tutelare la vita e la proprietà dei cittadini. Il servizio che chiamerò servizio politico, deve essere secondario, non mai principale; perchè se la pubblica sicurezza attendesse principalmente ad un servizio politico, fallirebbe al suo scopo, e si avrebbero a deplorare una infinità di inconvenienti assai gravi.

Detto questo, io risponderò all'onorevole Barzilai che in quanto all'ammissione ad ufficiali dei marescialli dei Reali carabinieri e dei graduati delle guardie di città vi è già una garanzia nel parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina, che dev'essere preceduto da un esame accurato dei titoli che presentano gli ufficiali, i marescialli dei Reali carabinieri ed i graduati delle guardie di città.

Per le guardie di città si è adoperata la parola graduati, perchè nel nuovo ordinamento i gradi non hanno la stessa nomenclatura di quelli dell'esercito e del Corpo dei carabinieri. Ma si capisce che, quando si parla di graduati, s'intende quelli assimilati ai marescialli dei Reali carabinieri, perchè al disotto di questi non si potrebbe andare.

L'onorevole Barzilai lamenta che nel servizio di pubblica sicurezza non entrino i migliori ed ha enumerate le cause per le quali si prova ordinariamente una certa ripugnanza ad entrare a far parte del personale di pubblica sicurezza.

Convengo con lui. In Italia persistono ancora i vecchi pregiudizi e, più ancora che i vecchi pregiudizi, il ricordo delle vecchie polizie. Sotto i Governi passati le guardie e il personale di pubblica sicurezza erano giustamente tenuti in diffidenza dalle popolazioni, perchè scopo principale di quel servi-

zio, non era la tutela della vita e della proprietà dei cittadini, ma la politica: essa mirava principalmente a scoprire se si cospirava, se si faceva qualche cosa che potesse dar ombra al Governo.

Abituato il paese a vedere, nell'agente di pubblica sicurezza, il persecutore non dei reati comuni, ma delle opinioni dei cittadini, è naturale che perseveri ancora questo pregiudizio. Però bisogna riconoscere che un progresso si è fatto e che quella ripugnanza invincibile che si incontrava nei primi tempi, cioè nel 1861 e 1862, ora va diminuendo.

Ma l'onorevole Barzilai adduce anche una altra causa, ed è che gli agenti della pubblica sicurezza sono pagati poco. Ma, onorevole Barzilai, ciò è l'effetto di una condizione generale di cose. Io credo che gl'impiegati in Italia non siano retribuiti come dovrebbero essere. Non ci rimane dunque che da far voti pel miglioramento delle nostre finanze affinché si possano migliorare gli stipendi degli impiegati e funzionari della pubblica sicurezza, i quali compiono un ufficio così delicato, che evidentemente, se non vengono giustamente retribuiti, si va incontro all'inconveniente deplorato dall'onorevole Barzilai, che cioè i migliori non concorrano a quel servizio, perchè possono trovare un'altra professione qualunque, la quale retribuisca meglio l'opera loro.

L'onorevole Barzilai ha messo innanzi una questione molto delicata, quella del matrimonio. Ecco; io non sono favorevole al celibato: non lo ammetto per i preti, tanto meno potrei ammetterlo per i soldati, e per i funzionari di pubblica sicurezza. Ma bisogna considerare gli inconvenienti che nascerebbero dall'ammettere il matrimonio, specialmente nella bassa forza, perchè in quanto ai graduati, delegati, ispettori, ecc., è un altro discorso. Consentendo il matrimonio alle guardie le si metterebbero in una difficile condizione.

Del resto questa è una questione che si collega ad un sistema generale che può essere studiato, ed io non mi rifiuto di studiarla. Assicuro anzi l'onorevole Barzilai, che quando concorrono certe date condizioni, io sono disposto piuttosto a largheggiare che a restringere.

Dirò poi all'onorevole Barzilai che non ho affatto la pretesa di credere che con questo

piccolo disegno di legge si riesca a riordinare il servizio di pubblica sicurezza.

Io credo necessario rivedere, ritoccare tutta la legge di pubblica sicurezza, non solamente nella parte che concerne questo servizio, ma anche in certe altre disposizioni.

Però l'onorevole Barzilai comprenderà che, se io avessi portato innanzi al Parlamento una riforma larga della legge di pubblica sicurezza, molto probabilmente, non soltanto non l'avremmo discussa oggi, ma non l'avremmo discussa neppure fino a luglio: e in questo caso, il desiderio di modificare in meglio tutta la legge di pubblica sicurezza, ci avrebbe tolto quel poco di beneficio che avremo dal riordinamento di questo servizio.

Ecco perchè, onorevole Barzilai, io ho contenuto il disegno di legge in un campo molto limitato e modesto. Per ora quello che è necessario, quello che è urgente, è d'ordinare, di disciplinare un poco questo servizio della pubblica sicurezza. Dappoichè oggi, con la legge così come è, i funzionari di pubblica sicurezza non hanno modo di punire le mancanze di disciplina che le guardie commettono. Un questore potrà trattenere una guardia in arresto per poche ore, ma non può fare altro. E perchè le guardie hanno, ora, presa libertà di andarsene a loro talento, non c'è modo di tenerle a dovere quanto è desiderabile, per non correre il pericolo di vedere disordinato completamente, o distrutto, questo servizio così importante.

Dunque, ripeto, la prima necessità era di disciplinare questo Corpo, poichè è impossibile un servizio qualunque senza una certa disciplina: e tutti intendono, quanto sia necessario che sia disciplinato il Corpo degli agenti di sicurezza pubblica.

Ma l'onorevole Barzilai può essere certo che, a mio credere, questa riforma non è fra le più importanti di quelle che io vagheggio. Io dissi nel 1876, e ripeto oggi, che la riforma più seria nel servizio della pubblica sicurezza è quella di unificarlo, per modo che non debba dipendere da diverse autorità.

Il servizio così diviso come è ora, non può andar bene. Non è possibile. Ed io ritengo che una delle cause (ve ne sono certamente anche delle altre) per le quali molte volte i reati non si scoprono, sta appunto nel fatto della non unificazione della pubblica sicurezza. Quindi, ripeto, è necessario unificarlo. Il metodo che io vorrei fosse seguito non è

ora il caso di accennare, tanto più che i sistemi possono essere diversi.

In quanto poi a quello che l'onorevole Barzilai ha giustamente lamentato, cioè che di molti reati non si scoprono gli autori, osservo che questo inconveniente non dipende soltanto dal modo come il servizio di pubblica sicurezza è eseguito, ma da altre cause che ora io non voglio indicare, perchè non intendo di allargare la discussione. Torno dunque a dire che il primo passo doveva essere questo di riordinare bene questo servizio, e di disciplinarlo. Ma sia certo l'onorevole Barzilai che se io avrò l'onore di rimanere a questo posto, poichè credo che l'ufficio principale del ministro dell'interno sia quello di curare la tranquillità e la sicurezza del paese, non mancherò di proporre all'approvazione del Parlamento, forse entro quest'anno, una modificazione alla legge di pubblica sicurezza, un po' più importante di questa che ora si discute.

Vi sono poi talune altre osservazioni fatte dall'onorevole Barzilai che io terrò presenti, e che possono trovar luogo nel regolamento che dovrò compilare. Fra queste parmi degna di speciale importanza quella dei maltrattamenti per parte degli agenti di pubblica sicurezza verso gli arrestati.

Io credo che l'agente di pubblica sicurezza abbia il diritto di essere rispettato, ma abbia anche il dovere di rispettare; e io che son passato un poco per questa via, dico che i funzionari di pubblica sicurezza non debbono mai, assolutamente, maltrattare i detenuti.

Perciò prometto all'onorevole Barzilai che nel formulare il regolamento, terrò presente la sua raccomandazione, la quale risponde perfettamente al mio pensiero, e alle precise istruzioni da me impartite agli agenti di pubblica sicurezza, con circolare, fino dai primi giorni che tornai a prendere la direzione del Ministero dell'interno.

Aggiungo che, se dai processi, qualunque siano, risultasse evidente che i funzionari di pubblica sicurezza abbiano adoperato maltrattamenti verso i detenuti, io, senza neppure aspettare il giudizio del magistrato adopererò i mezzi che la legge mi consente, per punire coloro che di questi maltrattamenti si siano resi responsabili.

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Barzilai. Non posso che ringraziare l'ono-

revolesse ministro dell'interno, per aver voluto prendere in benevola considerazione le mie raccomandazioni.

Io mi sono ben guardato di fare carico alla sua legge di non essere mastodontica, poichè si sa bene qual sorte sia riserbata alle leggi troppo grosse, in questo come negli altri Parlamenti.

Preferisco le leggine, ed accetto questa come prologo del più e meglio che ci promette.

Per quanto egli diceva dei reati che restano ignoti, so benissimo che le cause sono molte; ma creda pure che la principale è che gli ufficiali di pubblica sicurezza non trovano nella cittadinanza quel concorso e quel soccorso che essi trovano in altri paesi, e che giova massimamente anche per rintracciare i colpevoli dei reati. Tale concorso avranno anche presso di noi quando il Corpo diventerà migliore, e degno in tutto della pubblica estimazione.

Del resto io ringrazio l'onorevole ministro soprattutto per lo spirito che ha informato il suo discorso, in cui posso perfettamente convenire.

E io mi auguro che sieno udite anche fuori di quest'Aula le parole relative al modo come egli intende, e si deve intendere, il servizio di pubblica sicurezza, che non è e non può essere, in un paese come il nostro, strumento di persecuzione politica, ma solo tutela assidua della vita e degli averi dei cittadini.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io confesso che avrei voluto fare qualche osservazione intorno a questo disegno di legge, e dichiarare la mia perplessità nel votarlo, inquantochè esso è un passo indietro nel concetto del decentramento. Ma le parole dell'onorevole ministro hanno modificato il mio modo di vedere, e quindi dichiaro che voterò questo disegno di legge.

Il ministro infatti afferma che le cose vanno male, ed io non posso non credere alla sua affermazione. Quando il ministro dice che nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avvengono insubordinazioni che non c'è modo di punire, io non so disconoscere la necessità di un provvedimento. E tanto meno saprei disconoscerla, se ripenso che egli, or fa un anno, aveva delegato ai prefetti molte delle attribuzioni che, in proposito, erano a lui conferite. Se quindi ha dovuto tornare indietro e proporre questo disegno di legge, è chiaro che

qualche grave considerazione deve avercelo obbligato. E quindi ripeto che, malgrado i miei concetti favorevoli al decentramento ai quali questo disegno di legge contraddice, io gli darò favorevole il mio voto.

E poichè mi trovo a parlare, vorrei fare all'onorevole ministro una viva raccomandazione. Nella legge di pubblica sicurezza si dispone che, negli uffici di questura, dovrà tenersi un ufficio d'anagrafe: e nel disegno che discutiamo vi è un articolo che dà facoltà al ministro di estendere questo servizio di anagrafe anche in tutti gli altri uffici di pubblica sicurezza.

Ora io vorrei proprio raccomandare al ministro dell'interno di non valersi di questo potere, perchè sarebbe un ingombrare gli uffici di pubblica sicurezza di registri e di lavoro inutili, ed anche un incorrere in nuove spese perchè ogni lavoro naturalmente costa qualche cosa. Il servizio di anagrafe l'abbiamo già nei municipi: e alle esigenze della pubblica sicurezza bastano gli obblighi che la legge impone agli albergatori, affittacamere ecc., di fare le denunce necessarie. Non andiamo a creare altre complicazioni inutili di uffici e di registri. Per ultimo mi permetto una osservazione di forma. Nel disegno ministeriale come in quello della Commissione il titolo reca: « legge 21 dicembre 1891; » evidentemente...

Nicotera, ministro dell'interno. Sì, sì, c'è un errore di stampa; deve dire 1890...

Cucchi Luigi. Prego dunque di correggerlo.

Indelli, relatore. È giusto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Dirò poche cose dopo le molte ed opportune dette dall'onorevole ministro dell'interno.

La Commissione innanzitutto aveva prevenuto l'onorevole Barzilai nel far voti perchè l'Amministrazione della pubblica sicurezza, ufficiali ed agenti, sia portata, per quanto è possibile, al livello dell'ufficio arduo e difficile che è chiamata a compiere, appunto per eliminare anche gli attuali lamenti, che io credo per altro molto esagerati. Del resto, in questa faccenda un po' di buona volontà dovrebbero mettercela tutti: noi, come tutti quanti i cittadini, i quali debbono appunto intendere l'alto compito che alla pubblica sicurezza è assegnato, e cercare di coadiuvarla con la loro stima e coi loro consigli. Nessun

cittadino dovrebbe mai rendersi complice di coloro che gettano il discredito in un'Amministrazione, alla cui tutela noi affidiamo, come bene ha detto l'onorevole ministro, e la nostra vita e le proprietà nostre.

Io peraltro ho interesse di rispondere ad un'altra osservazione fatta dall'onorevole Barzilai, a cui l'onorevole ministro ha risposto solo in parte, cioè a quella che ha tratto alla scoperta dei reati ed al numero delle ordinanze di non farsi luogo a procedere.

L'Amministrazione della sicurezza pubblica in Italia, come bene ha detto l'onorevole Barzilai, è in una condizione inferiore a quella degli altri paesi per quanto concerne gli stipendi.

Non è la prima volta che ho fatto alla Camera un'osservazione generale a proposito di questa questione, che cioè i funzionari i quali sono direttamente in contatto coi cittadini ed hanno le funzioni più delicate, sono pagati meno di altri funzionari, i quali se ne stanno nei loro uffici e fanno la loro carriera con comodo.

È un vizio questo dei nostri organismi amministrativi e credo che, migliorate le condizioni finanziarie, bisognerà seriamente pensare ad un rimedio.

È vengo ai processi: non è la prima volta che si parla di siffatto argomento: e fra le altre ricordo la grande discussione che si fece su tal proposito all'epoca del Vigliani.

In Italia, sia per gli errori che può commettere l'Amministrazione della sicurezza pubblica da una parte, sia per i processi che inizia l'autorità giudiziaria dall'altra, accadono inconvenienti gravi a scapito delle buone inchieste e della verità nell'incontro de' due poteri. Di qui il gran numero delle ordinanze di non farsi luogo.

L'autorità di pubblica sicurezza è obbligata a denunciare subito i reati, e guai se non li denuncia.

Queste denunce arrivano per solito, in istato embrionale, presso la procura del Re e presso l'ufficio d'istruzione, e non sempre si esaminano a fondo. Ed è, oltre a ciò, da osservare, riguardo all'ordinamento dell'istruzione penale, che l'ufficio dei giudici istruttori, non per loro colpa, è trascinato d'ordinario ad ingrossare il numero del protocollo, e quindi le procedure qualche volta riescono poco ponderate.

È un vizio della nostra legge che biso-

gnerà studiare, per prendere le opportune modificazioni.

Queste sono le osservazioni che io doveva aggiungere a quelle che ha fatte l'onorevole ministro.

Egli ha detto che il suo ideale sarebbe unità organica e di azione nella pubblica sicurezza; ed io capisco dove egli mira. È una antica aspirazione. Forse ci arriveremo; ma ci arriveremo col tempo, quando avremo potuto ottenere che coloro i quali si dedicano al servizio del paese, in questo ramo così difficile, ne abbiano la piena benemerenzza e sieno circondati da tutta la pubblica stima e fiducia.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Agli articoli 11, 20, 25, 27, 28 e 31 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 11. Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento e previo il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dei Reali carabinieri ed i graduati delle guardie di città.

« Potranno essere ammessi nel medesimo personale gli ufficiali degli altri Corpi dell'esercito e dell'armata, purchè non oltrepassino l'età di anni 45 ed abbiano superato gli esami di concorso prescritti dall'articolo 9 della legge.

« Saranno titoli prevalenti per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, a parità di voti negli esami di concorso, i servizi militari prestati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rospigliosi.

Rospigliosi. Vorrei fare osservare che, mentre, nel secondo capoverso dell'articolo 1, il verbo è usato nel tempo presente, e si dice: *possono essere ammessi*, nel secondo e nel terzo capoverso si dice: *potranno essere ammessi e saranno titoli prevalenti*. Sarebbe quindi più esatto di dire: *possono* invece di *potranno*, e *sono* invece di *saranno* perchè, anche nelle altre parti della legge, si usa il presente.

Vorrei, poi, domandare una spiegazione all'onorevole ministro sulla terza parte di quest'articolo, poichè non arrivo bene a capire se devono esser preferiti gli ufficiali che hanno maggior servizio militare e hanno acquistato maggiori meriti, ovvero se questo servizio militare è titolo di preferenza per i mi-

litari di fronte a quelli che non sono stati militari.

Io preferirei questa seconda interpretazione, ma se il ministro intende di mantenere la prima, non insisterò su questo punto; per lo meno vorrei sapere qual'è il vero concetto della legge che stiamo discutendo.

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Ecco: la spiegazione la trova nell'articolo stesso. *Saranno titoli prevalenti* (modificheremo anche la parola *prevalenti*) *per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, a parità di voti negli esami di concorso.* È chiaro: i servizi militari sono titoli di prevalenza quando negli esami di concorso si abbia parità di voti.

Indelli, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. La Commissione ha inteso quest'articolo ministeriale, che non ha modificato punto, come non ha modificato nessuno degli articoli, nel seguente modo: che i servizi militari prestati debbano essere un titolo prevalente verso gli altri concorrenti, e tra gli ufficiali stessi, e per conseguenza questi servizi debbono essere intrinsecamente apprezzati. Se un ufficiale ha prestato dei servizi ed un altro non ne ha prestati, è naturale che deve essere preferito il primo; un ufficiale ha una medaglia al valor militare, e l'altro no; è naturale che quegli deve avere la preferenza. Nel modo com'è formulato quest'articolo, la preferenza ha anche luogo di fronte ai borghesi; ed anche i borghesi possono avere requisiti che superino i servizi militari.

In altri termini, l'articolo significa questo, che i servizi militari prestati debbono essere titolo di prevalenza per sé medesimi rispetto agli altri militari, e rispetto ai borghesi, i quali non abbiano altri titoli, perchè possono averne anche di equivalenti.

Se il Governo crede che debba l'articolo essere inteso diversamente, lo dica, perchè la Commissione dovrebbe deliberare in proposito.

Presidente. L'onorevole Rospigliosi ha facoltà di parlare.

Rospigliosi. A me pare che Governo e Commissione intendano l'articolo nel medesimo modo, nel quale lo intendeva io. La forma

non mi parrebbe la più perfetta, ma, chiarito il concetto, non credo di insistere oltre.

Però, invece di « titoli prevalenti » credo sarebbe più conveniente dire « titoli di preferenza. »

Indelli, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare queste correzioni di forma.

Nicotera, ministro dell'interno. L'una e l'altra e cioè invece di *potranno: possono;* ed invece di *saranno: sono titoli di preferenza.*

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Vorrei che invece di *graduati* si dicesse *marescialli.*

Nicotera, ministro dell'interno. No, perchè non vi sono i marescialli delle guardie.

Cucchi Luigi. Conosco un maresciallo delle guardie di città che è diventato delegato di pubblica sicurezza.

Lo stesso onorevole ministro mostrava di essere del mio avviso; quindi perchè, nel contesto della legge, deve inscrivere una parola dubbia?

Appena ho letto l'articolo volevo fare questa proposta, ma ho piacere di essere stato prevenuto dall'onorevole Barzilai; e credo che non convenga lasciare la parola *graduati* di fronte all'altra *marescialli dei Reali carabinieri.* Prego, quindi, Governo e Commissione di accettare la mia proposta.

Indelli, relatore. Il dubbio dell'onorevole Cucchi è molto giusto, ma l'onorevole ministro dice una cosa verissima. Ai *graduati* di pubblica sicurezza si attribuisce per uso il grado di maresciallo, ma, veramente, questo grado non esisterebbe nelle guardie. Potremo dunque dire: ai *graduati* corrispondenti ai marescialli.

Cucchi Luigi. Ma nel regolamento c'è il grado di maresciallo.

Indelli, relatore. Se n'è fatta questione.

Presidente. Prego la Commissione di osservare che, nell'ultimo capoverso, si dice: « Sono titoli di preferenza per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, a parità di voti negli esami di concorso, i servizi militari prestati. » Ma tutti gli ufficiali prestano servizio! Bisogna dire: « i maggiori servizi » affinché sia chiaro che chi ha prestato maggiori servizi è preferito.

Indelli, relatore. Giustissimo.

Chiaradia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chiaradia, della Commissione. Se noi diciamo: i graduati corrispondenti ai marescialli, veniamo ad escludere gli ufficiali delle guardie di città; e quindi bisognerebbe dire: graduati corrispondenti agli ufficiali o ai marescialli dei Reali carabinieri e prolungare troppo l'articolo. È meglio, dunque, lasciare l'articolo così com'è formulato.

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Io pregherei di lasciare le cose come stanno, perchè è inteso che il graduato delle guardie di città non può essere inferiore al graduato dei carabinieri; altrimenti solleviamo una questione di ufficiali e di graduati, dalla quale non so come usciremo.

Per graduati dev'essere inteso coloro che o sono ufficiali delle guardie di città, o sono marescialli (chiamateli come volete); ma che hanno un grado corrispondente a quello di maresciallo dei carabinieri.

Quindi prego la Commissione e la Camera di lasciare le cose come sono.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro sul modo di interpretazione dell'articolo, che resteranno nei verbali, mi acquietano e non insisto nella mia proposta.

Presidente. Sta bene. Dunque il primo capoverso rimane come è proposto.

Nel secondo capoverso, invece di *potranno essere ammessi*, si propone di dire: *possono essere ammessi*.

Nel terzo dov'è detto: *saranno titoli prevalenti... i servizi militari prestati*, si propone di dire: *Sono titoli di preferenza... i maggiori servizi militari prestati*.

Con queste modificazioni, metto a partito l'articolo 11.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 20. L'arruolamento delle guardie di città è riservato al Ministero, il quale, a mezzo delle prefetture, raccoglierà le domande degli aspiranti e, dopo aver accertata la regolarità dei documenti comprovanti il concorso dei requisiti voluti dal regolamento, provvederà alla nomina. »

L'onorevole Rospigliosi ha facoltà di parlare.

Rospigliosi. Mi pare che la seconda parte di questo articolo sia più materia di regolamento che di legge.

Dell'arruolamento e della nomina si deve parlare nella legge, ma il resto dovrebbe formare oggetto di regolamento.

Quindi, senza prolungarmi più oltre, proporrei che questo articolo fosse modificato così: « L'arruolamento e la nomina delle guardie di città è riservata al ministro dell'interno. »

Stabilirà, poi, il ministro, nel regolamento, il modo di far pervenire a lui i documenti, per mezzo dei prefetti, e di accertarsi della regolarità dei medesimi.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Ha ragione l'onorevole Rospigliosi che la seconda parte di questo articolo è più materia di regolamento che di legge. Ma lo pregherei di consentire di non sopprimere la dichiarazione che i documenti debbono essere raccolti dai prefetti. Ed allora proporrei di modificare così l'articolo.

« Art. 20. L'arruolamento delle guardie di città è riservato al Ministero, il quale, a mezzo delle prefetture, raccoglierà le domande degli aspiranti e provvederà alla loro nomina. »

Presidente. L'onorevole Chiaradia ha facoltà di parlare.

Chiaradia, della Commissione. Io credo che l'onorevole ministro potrebbe lasciare l'articolo come è proposto. Il prefetto non deve, solamente, raccogliere i documenti, ma, anche, esaminare se sono regolari. Il ministro, poi, non fa che accertarsi della loro regolarità. Sopprimendo quelle parole che il ministro ha accennate, il prefetto non avrebbe più nessuna ingerenza in questa materia; quindi mi pare utile di mantenerle.

Presidente. L'onorevole Suardo Alessio ha facoltà di parlare.

Suardo Alessio, della Commissione. Anche a me pare che l'articolo debba essere approvato come è proposto. Però mi permetto di osservare che l'articolo dice: l'arruolamento è riservato al Ministero...

Nicotera, ministro dell'interno. Al ministro. **Suardo Alessio, della Commissione.** Al mini-

stro dell'interno deve dirsi; quindi non c'è bisogno del Consiglio dei ministri?

Nicotera, ministro dell'interno. No, no.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Pregherei l'onorevole ministro di mantenere l'articolo come è proposto.

Si tratta d'una modificazione radicale all'articolo 20; perchè, secondo l'articolo 20, sono i prefetti che nominano le guardie di città, mentre ora proponiamo che questa nomina sia deferita al ministro dell'interno. Perciò queste nomine devono essere circondate dalle necessarie garanzie da accennarsi non solo nel regolamento, ma anche e prima nella legge. Il regolamento è l'applicazione.

Quale dev'essere l'opera del ministro dell'interno? Egli deve raccogliere le domande degli aspiranti per mezzo delle prefetture, deve accertare la regolarità dei documenti, e quindi provvedere alle nomine. È troppo reciso ciò che propone l'onorevole Rospigliosi, cioè che il ministro, raccolte le domande, provveda alle nomine: queste non devono essere immediate. E se il regolamento ripeterà ciò che è nella legge, non sarà un gran male, e vi guadagneremo, se non altro, in chiarezza.

Prego quindi l'onorevole ministro dell'interno di accettare la preghiera della Commissione, cioè che l'articolo rimanga come è proposto.

Presidente. Si dirà però *ministro dell'interno*.

Indelli, relatore. S'intende.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, ministro dell'interno. Desidero di spiegare alla Commissione, ed al relatore, la ragione per la quale mi ero indotto ad accettare la proposta dell'onorevole Rospigliosi. Il rimandare questa disposizione al regolamento è una necessità, perchè il regolamento deve determinare quali sono i documenti che si richiedono.

Ora è evidente che, dovendo fare un regolamento, col quale si determinino i documenti che l'aspirante deve presentare, in questo regolamento stesso è naturale si dica che il prefetto accompagna i documenti con un rapporto. Ecco la ragione per la quale io accettava la proposta dell'onorevole Rospigliosi. Ma siccome poi non fa male che questo concetto sia consacrato nella legge, vuol dire che ripeteremo nel regolamento quello che è detto nella legge.

Quindi, io pregherei l'onorevole Rospigliosi di consentire al desiderio espresso dalla Commissione, e lasciare l'articolo come si trova, modificandolo però in modo che si dica ministro ove è detto Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rospigliosi.

Rospigliosi. Io non ho nessuna difficoltà di acconsentire alla preghiera dell'onorevole ministro, ma mi pare non bello vedere nella legge la disposizione che il ministro si accerterà della regolarità dei documenti...

Nicotera, ministro dell'interno. È il prefetto.

Rospigliosi. Del resto non insisto. Ma mi pareva molto meglio di togliere questa disposizione.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, ad eccezione di dire invece di *Ministero*, *ministro dell'interno*, rimane approvato l'articolo 20.

(È approvato).

« Art. 25. Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

- 1° Con l'ammonizione;
- 2° Con la sospensione della paga sino a tre mesi;
- 3° Con l'arresto in camera di disciplina fino a 60 giorni;
- 4° Con la retrocessione dal grado;
- 5° Con il licenziamento;
- 6° Con l'espulsione dal Corpo;
- 7° Con la incorporazione nelle compagnie di disciplina. »

(È approvato).

« Art. 27. Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25.

« Il Consiglio pronunzia, sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del ministro dell'interno.

« Le pene di cui ai numeri 1, 2 e 3 del citato articolo 25 saranno inflitte, secondo le prescrizioni del regolamento, dall'ufficiale comandante, dall'ispettore provinciale, dal questore, dal sotto-prefetto, dal prefetto e dal Ministero. »

Cucchi Luigi. Domando se non sia troppo il dire anche: *dal Ministero.*

Presidente. Bisogna dire: *dal ministro dell'interno*, perchè non credo che gli altri ministri vorranno occuparsi di queste questioni.

Cucchi Luigi. Si tratta di pene, che si comminano dall'ufficiale comandante, dall'ispettore, dal questore, ecc., ma il ministro non ha modo di esaminarle, e bisogna che segua in ciò le proposte degli altri. Del resto lasciamo correre.

Presidente. Dunque si dirà *dal ministro dell'interno*, invece che *dal Ministero.*

L'onorevole Mel ha facoltà di parlare.

Mel. Restringerò ai minimi termini la portata del mio emendamento, annuendo così al desiderio e della Commissione e del ministro. Io credo che, data la organizzazione militare di un Corpo al quale si voglia affidare un ramo importante e delicato di un pubblico servizio, sia di suprema necessità la repressione di certi fatti, i quali, trascurati o blandamente trattati, porterebbero addirittura alla indisciplina ed alla dissoluzione del Corpo; e credo pure che questa repressione debba seguire pronta, vigorosa, efficace ed esemplare, quale possono darla la procedura dei tribunali militari con le sue forme spiccie, e il Codice penale militare con le sue severe sanzioni.

Quindi, a mio avviso, fu improvvido, inconsulto e deleterio il sottrarre, come si è fatto con la legge del 21 dicembre 1890, ai tribunali militari la cognizione dei reati di diserzione qualificata per asportazione di armi, ed insubordinazione con minacce e vie di fatto, commessi dai componenti il Corpo delle guardie di città; e quanto mi fu facile allora prevedere che, con questo abbandono delle severe disposizioni della legge del 1865, si sarebbe ottenuto null'altro che un rilasciamento nella disciplina, e che questa anzi sarebbe andata a rotoli, come constata il ministro nella sua relazione, altrettanto, dico, ora va data lode al ministro, il quale, col presente disegno di legge, si propone di ripristinare, assieme alla punizione disciplinare della incorporazione nelle compagnie di disciplina, le disposizioni della legge del 1865, per ciò che riguarda la repressione dei due reati summentovati, che sono appunto quelli i quali più direttamente attentano alla essenza di un Corpo organizzato militarmente.

Però, avrei desiderato che, invece di ripristinare puramente e semplicemente queste disposizioni penali, si fosse stabilita nella penalità comminata a detti due reati, una linea di demarcazione tra la condizione personale del militare propriamente tale e quella della guardia di città. (*Conversazioni*).

Presidente. Smettano le conversazioni. Così non si può andare avanti. Onorevole Mel, continui.

Mel. Avrei desiderato, dico, che non si trattasse di un ripristino puro e semplice della legge del 1865, per non passare da un sistema di eccessiva mitezza ad uno di eccessivo rigore. Infatti voi potete bensì equiparare, parificare, assimilare, ditelo come meglio vi piace, la guardia di città al militare per ciò che concerne il trattamento penale di alcuni reati; ma non potrete mai scambiare la guardia di città con un militare, non potrete mai identificare la condizione personale dell'uno con la condizione dell'altro, perchè ciò che è parvenza non può essere realtà, ciò che è finzione non può essere sostanza; quindi non potrete mai dire che certe infrazioni degli obblighi e doveri della guardia di città abbiano la stessa gravità delle infrazioni degli obblighi e dei doveri, che ad un militare derivano dal fatto del suo reclutamento, del suo giuramento, dalla sua ferma, dalla istruzione che esso riceve, dai contatti continui che ha coi suoi superiori, ed in generale da quel complesso di rapporti, di gerarchia, di circostanze di servizio, ecc., che costituiscono la vita militare propriamente detta. Quindi io avrei desiderato che, senza venir meno agli scopi ai quali mira l'articolo 28, senza infirmare menomamente la efficacia della prevenzione e della repressione per ciò che riguarda la diserzione e la insubordinazione, le pene stabilite dal Codice penale militare fossero diminuite di un grado riguardo alle guardie, correggendo e temperando così la soverchia crudeltà delle sanzioni minacciate a queste due figure di reato dagli articoli 122-125 e 142 del Codice penale militare. Ma poichè ministro e Commissione non farebbero buon viso a questa parte del mio emendamento, così io l'abbandono, dispensandomi dallo svolgimento delle ragioni che, a mio credere, ne avrebbero consigliata l'accettazione. Mantengo però l'altra parte dell'emendamento, che riguarda il numero primo dell'articolo 28, dove si parla della punizione della diserzione qualificata.

A tale riguardo io vorrei che dopo la parola *armi* si aggiungesse la frase *da fuoco*.

La ragione, che impone tale aggiunzione, sta nell'articolo 142 del Codice militare dove si punisce colla reclusione militare fino a 7 anni il militare che diserta asportando *armi da fuoco*.

Ora io non credo che si debba peggiorare di fronte ai militari la condizione giuridica delle guardie di città che, per quanto organizzate militarmente, non sono veri e propri militari. E questa condizione potrebbe essere peggiorata se si mantenesse la dizione del disegno di legge dove è detto: « con asportazione *d'armi* del Corpo » lochè potrebbe ingenerare il dubbio che a qualificare la diserzione della guardia di città basti l'asportazione di un'arma bianca, come la daga, la sciabola, la bajonetta o che so io. Questa questione fu fatta e potrebbe riprodursi, e, pel noto aforisma legale che, *ubi lex non distinguit*, ecc., potrebbe essere applicata alla guardia di città una pena sproporzionata all'entità del fatto, una pena eguale a quella minacciata al militare che asporta il revolver o il fucile; e ciò sarebbe ingiusto ed assurdo, perchè per la guardia di città, come pel militare, la daga forma parte della sua divisa, del suo abbigliamento, come il cinturino, il keppy od altro oggetto dell'uniforme che indossa in tutte le circostanze del suo ordinario servizio; mentre il porto del fucile suppone un servizio straordinario o più importante, abbandonando il quale si fa di gran lunga maggiore la responsabilità penale dell'agente. Ecco il perchè della mia aggiunta, che mira unicamente a perequare la condizione giuridica della guardia rispetto al militare.

E poichè siamo a migliorare la legge, io vorrei che al n. 2, dove è detto « insubordinazione ai superiori accompagnata da minacce e vie di fatto » si sostituisse la particella *o* all'*e*; e ciò per evitare le tante controversie sorte in causa della vecchia dizione, per la quale si tentò, benchè indarno, sostenere che a dar vita alla insubordinazione occorresse il concorso cumulativo delle minacce e delle vie di fatto, attribuendosi alla particella *e* forza congiuntiva, anzichè disgiuntiva e alternativa, come è, e deve essere, nello spirito della legge.

Indelli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Indelli, relatore. La Commissione accetta

l'aggiunta delle parole « da fuoco » proposta dall'onorevole Mel. È dolente di non poter accettare l'altra proposta, perchè noi qui non facciamo che richiamare al Codice militare, ma non possiamo e non dobbiamo interpretarlo. La interpretazione del Codice sarà anche pel nostro caso quella che la giurisprudenza ha sempre data fino ad ora. Noi applichiamo il Codice. Ecco tutto.

Mel. Ma viceversa mi dà torto... sebbene io abbia detta una cosa esatta, e non mica una eresia!... (*Interruzioni e dinieghi del relatore*).

Io credo...

Presidente. Così non si può andare avanti!..!

Mel. Io credo, onorevole relatore, (ed Ella da insigne giurista me lo insegna) che le leggi debbano esser redatte nel modo più chiaro e preciso che sia possibile, e ciò per dirimere in germe, fin dove è dato, questioni inutili o dannose all'economia dei giudizi e alla giustizia, ed Ella m'insegna altresì che, secondo il dettato dell'antica sapienza, ottima è quella legge che lascia il men possibile al libito del magistrato. Altra cosa è che sia rilasciato, come Ella giustamente dice nella sua relazione, alla giurisprudenza di definire i fatti, e di decidere se s'inquadrino nelle ipotesi della legge — ed altra cosa è, lo stabilire, come nel caso, gli elementi costitutivi del reato, il determinare le qualifiche e le circostanze aggravanti dei reati, il segnare i confini della penalità. Questo non è ufficio della giurisprudenza, ma della legge — questo non è compito del magistrato, ma del legislatore. Ora, quando io ho proposto il cambiamento dell'*e* in *o* aveva appunto presente l'articolo 122 del Codice penale militare, dove si parla d'insubordinazione con vie di fatto, insulti o minacce, adoperandosi la particella alternativa; ed intendeva prevenire la riproduzione di tutte le noiose questioni, che si sono sollevate nell'interpretazione di quell'articolo, pretendendosi da qualcuno che per dar luogo, nei riguardi della guardia di città, alle pene della insubordinazione, fosse necessario il concorso simultaneo di quei due fattori del reato, che stanno e devono stare indipendentemente l'uno dell'altro.

Indelli, relatore. Ebbene accettiamo anche questo emendamento.

Presidente. Dunque, onorevole Mel, Ella mantiene soltanto la seconda parte del suo emendamento?

Mel. Sì, abbandonano la prima parte; quindi l'articolo, nella sua prima parte, resta quale è proposto dalla Commissione e dal Ministero. Nella seconda parte la Commissione ed il Governo accettano che si dica: « 1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi *da fuoco* del Corpo. » E nel numero 2° si deve dire, dopo la parola minacce, o vie di fatto, invece di *e*.

Nicotera, ministro dell'interno. Ma ciò è detto dall'articolo 142 del Codice penale militare, ed è inutile ripeterlo qui.

Mel. Se l'articolo 142 del Codice penale militare fosse stato nella sua prima parte e nel numero 3, che riguarda l'asportazione delle armi *da fuoco*, riprodotto testualmente nella legge del 1865 e nell'articolo 28 del presente disegno di legge, la questione da me sollevata non avrebbe avuto ragione di essere. Io, per amore di brevità, non ho abbastanza spiegata questa seconda parte del mio emendamento. Veda, onorevole ministro, si è fatta in passato la questione (e si potrebbe, senza il mio emendamento, rifarla in avvenire, applicandosi l'articolo 28 della legge da lei proposto) se in detto articolo, parlandosi semplicemente di *diserzione con asportazione di armi del Corpo*, siano, per la dicitura generica usata, comprese tra le armi, anche quelle da taglio, oltre quelle da fuoco. Se la decisione del magistrato venisse ad essere affermativa, noi, in questo modo, avremmo peggiorata la condizione delle guardie di città, di fronte a quella degli altri militari propriamente tali, ai quali deve essere applicato l'articolo 142 del Codice penale militare, che non considera come circostanza qualificante la diserzione con la asportazione delle armi diverse da quelle da fuoco.

Nicotera, ministro dell'interno. Va bene.

Presidente. Dunque l'articolo viene così modificato:

« Art. 28. È punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del Corpo;

2° L'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto.

« Sono superiori i graduati del Corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 31. Le guardie di città sono dirette

e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

« Al comando delle guardie nelle città, sedi di questura, sarà dal Ministero dell'interno designato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale dovrà in servizio vestire la divisa che sarà stabilita dal regolamento. »

Rospigliosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rospigliosi. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di accettare una trasposizione della prima parte di questo articolo.

L'inciso « sotto la dipendenza dell'autorità politica » viene dopo l'altro « le guardie di città »; cosicchè sembra che gli ufficiali di pubblica sicurezza sieno esonerati dalla dipendenza dell'autorità politica. Se invece si dicesse: « Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio dagli ufficiali di pubblica sicurezza, sotto la dipendenza dell'autorità politica » parmi che questo inconveniente sparirebbe completamente.

Nel medesimo tempo osservo, che anche nella seconda parte è ripetuta la parola « Ministero dell'interno » e che sarebbe opportuno di modificare anche questa, sostituendovi « ministro dell'interno. »

Indelli, relatore. La Commissione accetta questa proposta dell'onorevole Rospigliosi, perchè l'articolo, così modificato, riesce più chiaro.

Presidente. Allora l'articolo suonerebbe così:

« Le guardie di città sono comandate nel servizio dagli ufficiali di pubblica sicurezza, sotto la dipendenza dell'autorità politica.

« Al comando delle guardie nelle città sedi di questura, sarà dal ministro dell'interno designato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale dovrà in servizio vestire la divisa che sarà stabilita dal regolamento. »

Pongo a partito l'articolo 1° nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 2. Il regolamento 5 febbraio 1891, n. 67, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e quello 5 febbraio 1891, n. 68, per il Corpo delle guardie di città, saranno modificati e coordinati alle disposizioni precedenti. »

Indelli, relatore. Dopo saranno bisognerebbe aggiungere con *Decreto Reale*.

Presidente. « Art. 2. Il regolamento 5 feb-

braio 1891, n. 67, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e quello 5 febbraio 1891, n. 68, per il Corpo delle guardie di città, saranno con Decreto Reale modificati e coordinati alle disposizioni precedenti. »

Pongo a partito questo articolo 2.
(È approvato).

In principio della seduta pomeridiana si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia.

Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 310A).

Presidente. Onorevole ministro, accetta che la discussione si faccia sul testo proposto dalla Commissione?

Nicotera, ministro dell'interno. Sì.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie Siciliane è disciolto. »

(È approvato).

« Art. 2. Al servizio, di cui quel corpo è incaricato, sarà sopperito coll'Arma dei Reali carabinieri, aumentando il personale della legione di Palermo con sufficiente numero di militari dell'Arma stessa. »

(È approvato).

« Art. 3. Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno, sarà iscritta la somma di lire 455,000 da passarsi a quello della guerra come contributo per la spesa occorrente.

« A tale spesa sarà provveduto per il corrente esercizio sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno al capitolo 62 articolo 2. »

Qui la Commissione propone la soppressione del secondo paragrafo.

Onorevole ministro, accetta questa soppressione?

Nicotera, ministro dell'interno. Perché la Commissione vuole soppresso questo secondo paragrafo?

Indelli, relatore. Perché lo stanziamento voi già l'avete nel corrente esercizio. E la spesa è oggi ripartita tra i Comuni ed il Ministero dell'interno. Perciò questo secondo paragrafo è affatto superfluo.

Presidente. L'onorevole ministro accetta la soppressione?

Nicotera, ministro dell'interno. Pregherei la Commissione di non insistere nella sua proposta, e di lasciare questo articolo siccome fu proposto.

Indelli, relatore. Ma per noi è lo stesso.

Presidente. Dunque la Commissione consente nella preghiera dell'onorevole ministro di non sopprimere il secondo paragrafo?

Indelli, relatore. Sì.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 3, come è nel disegno di legge del Ministero.
(È approvato).

« Art. 4. Ai comandanti del soppresso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500 ».

(È approvato).

Art. 5. Ai graduati ed alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio per aver titolo ad annuo assegno di pensione, sarà accordato a preferenza secondo i posti vacanti il passaggio nell'Arma dei Reali Carabinieri e nelle guardie di Città, quando ne facciano domanda e abbiano i requisiti di fisica idoneità e di buona condotta.

« Anche i graduati e guardie a cavallo, che avessero raggiunto i 15 anni di servizio, avranno la facoltà di prescegliere di concorrere ai posti vacanti nell'Arma dei Reali Carabinieri, avendo i requisiti necessari.

Levi. Domando di parlare. Vorrei domandare una spiegazione...

Nicotera, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Permetta, onorevole Levi. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Prego la Commissione a consentire di sopprimere la facoltà per le guardie di pubblica sicurezza a ca-

vallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio, di passare nell'Arma dei reali carabinieri, e di lasciare loro la facoltà del passaggio nelle guardie di città. Così modificando l'articolo 5, converrà poi modificare anche il paragrafo aggiunto dalla Commissione, dicendo non già nell'Arma dei carabinieri, ma sibbene « nel corpo delle guardie di città. »

Indelli, relatore. Sta bene.

Presidente. Sarebbe opportuno sopprimere nel secondo paragrafo le parole: « di prescegliere » e dire semplicemente: « la facoltà di concorrere. »

Indelli, relatore. Va bene.

Presidente. Dunque l'articolo 5 rimane così concepito:

« Ai graduati ed alle guardie di P. S. a cavallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio per aver titolo ad annuo assegno di pensione, sarà accordato a preferenza secondo i posti vacanti il passaggio nelle guardie di Città, quando ne facciano domanda e abbiano i requisiti di fisica idoneità e di buona condotta.

« Anche i graduati e guardie a cavallo che avessero raggiunto i 15 anni di servizio, avranno la facoltà di concorrere ai posti

vacanti nel corpo delle guardie di Città, avendone i requisiti necessari. »

Nicotera, ministro dell'interno. Sarebbe meglio dire: « purchè abbiano i requisiti necessari. »

Indelli, relatore. Accettiamo!

Presidente. Con quest'altra modificazione, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. La presente legge andrà in vigore dopo un mese dalla sua pubblicazione. »

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana di oggi, alla votazione a scrutinio segreto su questi due disegni di legge.

La seduta termina alle 11.50.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.
